

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONETI, BELLISARIO e BALDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1964

Passaggio nei ruoli degli Istituti tecnici femminili delle insegnanti incluse nelle graduatorie del concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole professionali femminili

ONOREVOLI SENATORI. — Con la trasformazione delle Scuole di magistero professionali per la donna e delle scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili, il personale direttivo, insegnante e tecnico in ruolo ordinario e straordinario nelle predette scuole di magistero professionale per la donna e nelle scuole professionali femminili fu inquadrato nei ruoli degli istituti tecnici femminili.

Analogo trattamento, sia pure con modalità diverse, fu riservato al personale docente non di ruolo delle scuole professionali femminili trasformate in Istituti tecnici femminili, che fosse in possesso di determinati requisiti (v. le leggi: 8 luglio 1956, numero 782; 12 agosto 1957, n. 799; 11 giugno 1960, n. 603 e 18 dicembre 1962, n. 1740).

Il passaggio dalle scuole di Magistero professionale per la donna e dalle scuole professionali femminili, annesse alle medesime o isolate, nei ruoli degli Istituti tecnici femminili è giustificato dal fatto che questi sono sorti per trasformazione di quelle e che, pur essendo essi di grado secondario superiore, ne conservano le cattedre e i program-

mi, tanto è vero che l'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 799, stabilisce che le cattedre degli istituti tecnici femminili debbano « essere considerate corrispondenti a quelle esistenti nelle scuole di Magistero professionale per la donna e nelle scuole professionali femminili, trasformate nei predetti Istituti tecnici femminili ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782 ».

È in considerazione di tale corrispondenza che il personale delle Scuole di Magistero professionale per la donna e delle Scuole professionali femminili di ruolo ordinario e transitorio o fornito di particolari requisiti è stato assunto senza esame o con esame — colloquio nei ruoli degli Istituti tecnici femminili; ed è per la stessa ragione che al personale fuori ruolo non inquadrato negli Istituti tecnici femminili è stato consentito di insegnare negli Istituti tecnici femminili.

Ma per le insegnanti alle quali si riferisce questo disegno di legge non si chiedono misure di favore. Esse hanno conseguito l'idoneità in pubblici concorsi ottenendo le votazioni richieste dalla legge 28 luglio 1961,

n. 831, e sono perciò incluse nelle graduatorie previste dalla medesima legge.

La difficoltà però del loro inquadramento nei ruoli sta nel fatto che esse ottennero l'idoneità per le cattedre nelle scuole di Magistero professionale per la donna e per le scuole professionali femminili che non esistono più, per la trasformazione di tali scuole in Istituti tecnici femminili.

A queste insegnanti, quindi, che hanno insegnato per anni nelle scuole professionali

femminili e che attualmente insegnano negli istituti tecnici femminili, non resta altra possibilità che quella di essere inquadrate nelle scuole di avviamento professionale e nella scuola media, mentre le loro colleghe sono state inquadrate nella scuola secondaria superiore (Istituti tecnici femminili).

Sembra quindi giusto e doveroso adoperare uno stesso peso ed una stessa misura inquadrandolo anche queste insegnanti nei ruoli degli Istituti tecnici femminili.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le insegnanti incluse nelle graduatorie del concorso a cattedre di insegnamento nelle Scuole professionali femminili di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, possono essere inquadrate, a domanda, nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, purchè si trovino nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1957, n. 799.